

Pubblicato il 20/11/2023

Sent. n. 2654/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2019, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Eduardo De Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro

Comune di Vietri Sul Mare, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno ed Avellino, non costituiti in giudizio; Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

a – del provvedimento n. [omissis], con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino ha comunicato parere negativo sulla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica di una modesta tettoia e una piscina interrata in Vietri sul Mare, Frazione Albori, ai sensi dell'art 167 D.Lvo 42/2004;

b - del provvedimento n. [omissis] della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino di comunicazione motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990;

c - del provvedimento n. [omissis] della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, di richiesta documentazione integrativa;

d – ove e per quanto occorra della nota del Comune di Vietri sul Mare [omissis] di comunicazione del provvedimento sub b) e della nota [omissis];

e – di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e consequenziali, non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente – premesso di essere proprietaria di un fabbricato residenziale in Vietri sul Mare, [omissis], in area sottoposta a vincolo paesaggistico (D.L.gs. 42/2004), ricompresa in zona 1b del PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana (L.R.C. 35/87),

ha allegato e dedotto che: il Comune di Vietri sul Mare, con ordinanza n. [omissis], ha ingiunto il ripristino di una modesta tettoia e di una piscina interrata ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 380/2001, pena le più gravi sanzioni acquisitivo-traslative; quindi, dopo aver eliminato ogni collegamento della tettoia al manufatto principale, ha presentato, in data 17.07.2018, istanza di accertamento di conformità (artt. 36 e 37 D.P.R. 380/2001) e di compatibilità paesaggistica (art. 167 D.Lgs. 42/2004) per la piscina interrata con area circostante e per una tettoia in legno aperta su tre lati, destinata a ricovero di autovetture; si tratta di opere che, secondo il Regolamento Edilizio Tipo ed il vigente RUEC di Vietri sul Mare, non costituiscono incremento di volumi e superfici urbanisticamente rilevanti e, dunque, sicuramente sono sanabili; tuttavia, la Soprintendenza APAB, con provvedimento n. 6949 del 25.03.2019, ha comunicato parere negativo di compatibilità paesaggistica, deducendo: - che la tettoia sarebbe addossata alla parete del fabbricato e, dunque, costituirebbe corpo aggiunto all'edificio e come tale non sanabile, ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004; che la piscina interrata, del pari, comporterebbe incremento volumetrico e, dunque, non sarebbe sanabile ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004; che le opere sarebbero in contrasto con le disposizioni del PUT per le zone 1b; che le opere non risponderebbero alle esigenze di tutela prescritte dal D.M. 1/12/1961, che ha vincolato l'intero territorio di "Cetara".

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha lamentato l'illegittimità degli atti gravati, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto: I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 22, 31, 36 E 37 D.P.R. 380/2001 IN RELAZIONE ART. 167 D.LVO 42/2004 E L.R.C. 35/87) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 4 CO. 1 SEXIES DPR 380/2001 IN RELAZIONE DELIBERA DI G.R.C. 287/2017 ED ART. 4 RUEC DI VIETRI SUL MARE E REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO PUNTI 14, 15 E 41) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ERRORE DI FATTO) ; II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 22, 31, 36 E 37 D.P.R. 380/2001 IN RELAZIONE ART. 167 D.LVO 42/2004 E L.R.C. 35/87) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 4 CO. 1 SEXIES DPR 380/2001 IN RELAZIONE DELIBERA DI G.R.C. 287/2017 ED ART. 4 RUEC DI VIETRI SUL MARE E REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO PUNTI 12, 13, 14, 15 E 41) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ERRORE DI FATTO); III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 22, 31, 36 E 37 D.P.R. 380/2001 IN RELAZIONE ART. 167 D.LVO 42/2004 E L.R.C. 35/87) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ERRORE DI FATTO).

Sulla scorta delle descritte causali, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Si è costituito il Ministero resistente, chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata, in fatto e in diritto.

All'udienza di smaltimento del 17.11.2023, tenuta da remoto, la causa, previa discussione, è stata assegnata a sentenza.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Come esposto in narrativa, il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino ha comunicato parere negativo sulla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica di una tettoia e una piscina interrata in Vietri sul Mare, [omissis], ai sensi dell'art 167 D.Lvo 42/2004.

Segnatamente, la Soprintendenza ha espresso parere contrario alla sanatoria assumendo: - un incremento di volumi e superfici utili in contrasto con il PUT e con l'art. 167 D.Lvo 42/2004; - un contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica D.M. 1/12/1961.

Tanto precisato, il provvedimento impugnato si rivela immune dalle censure avanzate dalla ricorrente. Invero, per ciò che concerne le tettoie, gli orientamenti giurisprudenziali sono piuttosto inequivoci nel ritenere che, ai fini dell'esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per la realizzazione di una tettoia, occorra sempre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua

struttura e all'estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Com'è noto, è dominante la considerazione per cui non è necessario che l'alterazione dell'assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie; le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale – sono subordinate al rilascio del titolo edilizio (Consiglio di Stato sez. II, 25/05/2020, n.3329).

Gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono (T.A.R. Napoli, sez. IV, 14/05/2020, n.1802).

Pertanto, quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice D.I.A., anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi.

Solo allorquando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche.

Pertanto, dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (circostanza che non si rinviene nel caso di specie alla luce delle dimensioni e della descrizione delle tettoie) (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 01/10/2021, n.6146).

Con riferimento alla piscina, il Collegio ritiene che, in via generale, la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata (come nella presente fattispecie), integri un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell'autorizzazione paesaggistica.

Del resto, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 aprile 2017, n. 1907; id. sentenze n. 3579/2012, n. 5066/2012, n. 4079/2013, n. 3289/2015).

Accertato che si tratta di opera volumetricamente rilevante, recede, ai fini che qui rilevano, la qualificazione della stessa in termini di pertinenzialità o meno.

E invero, se anche la piscina (interrata o sopraelevata rispetto al suolo) potesse ritenersi opera pertinenziale, la sua realizzazione non potrebbe comunque qualificarsi come attività di manutenzione straordinaria, atteso che questa consiste in interventi volti comunque ad assicurare la sopravvivenza o il ripristino anche totale di manufatti già esistenti, tanto più qualificabile come di sistemazione esterna o ristrutturazione edilizia, mentre è da escludere del tutto che essa possa qualificarsi come opera precaria, essendo destinata a soddisfare esigenze, non già contingenti bensì, ricorrenti in determinati periodi dell'anno, come tale, infatti, suscettiva di permesso di costruire.

Alla stregua di quanto sopra, il Collegio ritiene che il giudizio reso dalla Soprintendenza sia congruo e sufficientemente motivato in relazione alla esplicitata incidenza delle opere in esame sul contesto paesaggistico di riferimento, tenuto conto: i) dei limiti di sindacato giurisdizionale sulle valutazioni, ampiamente discrezionali, riservate all'autorità preposta alla tutela del paesaggio e dell'ambiente; ii) della struttura plurimotivata del parere; iii) dei vincoli e delle prescrizioni dettati dalle n.t.a. del p.u.t. dell'Area Sorrentino-Amalfitana; iv) dell'area interessata è classificata in parte come zona 1b "tutela dell'ambiente naturale di 2° grado" e in zona E2 agricola a tutela del vigente p.r.g.; v) dell'ambito di

tutela interessato dall'intervento è costituito da tutti gli elementi che determinano il tipico paesaggio della costiera amalfitana oggetto di specifica e mirata tutela atta ad evitare qualsiasi stravolgimento o alterazione della visione complessiva; vi) delle opere in questione, per le loro caratteristiche di non precarietà (in quanto funzionale a un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale, quindi privo di finalità contingenti) e di non pertinenzialità (in quanto espressivo di volume paesaggisticamente e urbanisticamente rilevante), implicano la modifica permanente del terrazzamento, il quale, a sua volta, è parte integrante del paesaggio, partecipa alla sua composizione strutturale, funzionale e visiva, e di esso ne costituisce un elemento tipico.

Alla stregua di quanto sopra, il gravame deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Ministero resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre oneri assistenziali e previdenziali, se dovuti, nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente

Michele Di Martino, Referendario, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

L'ESTENSORE

Michele Di Martino

IL PRESIDENTE

Riccardo Giani

IL SEGRETARIO